

ALL. 8

Numero 79/11 e data 20/12/11



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2010

**NUMERO AFFARE 05318/2010**

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*Schema di regolamento concernente "Modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158."*

### LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 04/02/0005996/L del 23 novembre 2010, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

Premesso:

L'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, fra l'altro che *“in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali... sono definite, in via sperimentale, misure... di sostegno del reddito e dell'occupazione... delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali”*.

Dette misure devono essere adottate con uno a più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (allora tesoro), ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con decreto interministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è stato approvato il *“Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni”*, che reca le norme quadro propedeutiche all'adozione di specifici regolamenti settoriali definiti ai sensi delle sopra richiamate leggi n. 662 del 1996 e n. 400 del 1988.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1 del suddetto regolamento, le parti sociali del settore del credito hanno depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il contratto collettivo contenente uno specifico accordo con il quale le parti firmatarie hanno convenuto di istituire, presso l'INPS, il *“Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese del credito”*, il cui regolamento istitutivo è stato adottato con decreto interministeriale del 28 aprile 2000, n. 158.

Con successivo decreto interministeriale del 28 aprile 2006, n. 226, sono state apportate modificazioni al predetto regolamento, disponendo la proroga degli interventi disciplinari del Fondo in

questione fino al 30 giugno 2020.

Espone l'Amministrazione che l'esigenza di continuare a sostenere il processo di razionalizzazione produttiva del settore del credito, - ove rinvencono aree nelle quali è necessario agevolare l'esodo dei lavoratori impiegati, emergenti dal contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, - rende necessario introdurre talune modifiche al regolamento istitutivo del Fondo.

Conformemente alla previsione normativa, le parti sociali del settore del credito hanno depositato, in data 16 dicembre 2009, presso il Ministero referente il protocollo in tema di "*Mercato del lavoro e occupazione*" concernente l'adeguamento delle misure vigenti.

Su tali basi è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, sottoposto alla preventiva valutazione delle parti sociali firmatarie del contratto collettivo in data 15 marzo 2010, e sul quale è stato acquisito l'assenso del concertante Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo schema si compone di un unico articolo che, novellando il testo originario, introduce le necessarie modifiche.

Rileva altresì l'Amministrazione che il testo proposto recepisce le modificazioni già introdotte con decreto interministeriale - di materia non regolamentare - n. 51635 del 26 aprile 2010, la cui efficacia era limitata al 31 dicembre 2010.

Considerato

Come sottolinea il Ministero referente, l'esigenza di intervenire sulle modalità gestionali del fondo, al fine di assicurarne una più efficace rispondenza al sostegno del reddito e dell'occupazione nel settore e di agevolare il superamento di situazioni di crisi comportanti

processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, richiamata dalle parti sociali, aveva già dato luogo ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare ( n. 51635 del 26 aprile 2010) autorizzato dall'art. 1 *bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, a tenore del quale, in via d'eccezione, era consentita l'emanazione di norme in deroga ai regolamenti disciplinanti i fondi della specie, limitatamente al biennio 2009-2010 e con il vincolo dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Nella sostanza, le modifiche più rilevanti introdotte riguardano l'utilizzo delle risorse giacenti del Fondo, destinate ad interventi ordinari, per il sostegno del reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività, e la istituzione della c.d. "*sezione emergenziale*" che, in concreto, rende possibile l'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno a favore di lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria, nonché il finanziamento, per un massimo di 12 mesi, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale di tali lavoratori, usufruibile, per il tempo residuo, da parte dell'azienda di settore che, in tale situazione, assuma il lavoratore a tempo indeterminato.

Attraverso l'osservanza dei passi procedurali previsti a tal fine, lo schema di regolamento in esame ricalca il testo del suddetto decreto interministeriale, con l'effetto di inserire stabilmente, fino al previsto termine di scadenza del fondo (30 giugno 2020), le indicate misure nella disciplina del fondo.

Al riguardo, tenuto conto della conformità del testo a quanto


concordato in sede di contrattazione sindacale e del rispetto dello specifico iter procedurale previsto e ricordato in premessa, la Sezione non ha osservazioni da formulare tenuto conto, altresì, dell'avvenuto adeguamento del testo ai rilievi mossi dalla Ragioneria Generale dello Stato (comma 9 dell'articolo 11 *bis*) tesi ad assicurare l'insussistenza di oneri a carico della finanzia pubblica, per le prestazioni della sezione emergenziale.

Si raccomanda, tuttavia, una accurata rilettura del testo per assicurarne la conformità alla nota circolare nella Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 171.26/10898/9.92 (in Supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101).


P.Q.M.

Esprime parere favorevole.

L'ESTENSORE  
Giuseppe Roxas



IL PRESIDENTE  
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

